



# COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 2  
in data: 28/02/2024

Reg. Pubbl. n. 41 del 01/03/2024

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ADUNANZA ORDINARIA PRIMA DI CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 2024 – CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2023.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTOTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18:30** la sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1	-DR. CERESINI VITTORIO	P	8	-ARCARI EMANUELE	P
2	-PINI GERMANO	P	9	-RUGGERI DARIO	P
3	-FERRARI DENIS	P	10	-BERTOLETTI SILVIA	A
4	-DELVO' DARIO	P	11	-AZZONI ROSELLA	P
5	-SOZZI PAOLA	A			
6	-ROMANELLI VALENTINA	P			
7	-DECO' AUGUSTA	P			

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA DE COL NICOLETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **DOTT. VITTORIO CERESINI**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 28/02/2024

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 28/02/2024

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 2024 – CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2023.



Entra il consigliere comunale Azzoni Rosella.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

**VISTO** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

**RICHIAMATO**, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

**DATO ATTO**, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

**RILEVATO** che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale, e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2024 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021, nel 2022 e nel 2023;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**RILEVATO** che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) – a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall'IMU;

**VISTI**, quindi:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTI** inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**ACQUISITO** il parere favorevole della Responsabile del servizio finanziario f.f. in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

1. di determinare, per l'anno di imposta **2024**, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'**IMU**:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>	<b>IMU</b>
Abitazione principale e relative pertinenze diverse da A1-A8-A9	<b>Esenti</b>
Abitazione principale in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze	<b>0,40% oltre alle detrazioni di legge</b>
Altri fabbricati	<b>1,06%</b>
Aree fabbricabili	<b>1,06%</b>
Terreni agricoli	<b>1,06%</b>
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione	<b>Esenti</b>
Terreni agricoli individuati in base ai criteri stabiliti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	<b>Esenti</b>
Fabbricati rurali strumentali (c.678 Legge 147/2013)	<b>0.10%</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce)	<b>Esenti</b>
Fabbricati classificati in categoria catastale D esclusi i rurali	<b>1,06%</b>

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere in merito,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 134 del D. Lgs.n.267/2000;

CON VOTI favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**Letto, confermato e sottoscritto:**

**Il Sindaco**

**F.to DOTT. VITTORIO CERESINI**

**Il Segretario Comunale**

**F.to DOTT.SSA DE COL NICOLETTA**

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Solarolo Rainerio, li 01/03/2024

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**

**F.to DOTT.SSA DE COL NICOLETTA**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)**

Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**F.to DOTT.SSA DE COL NICOLETTA**

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
per uso amministrativo

Solarolo Rainerio, li

**Il Segretario Comunale  
Dott.Ssa De Col Nicoletta**